



Ordinanza sugli imballaggi

(OI)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30a lettera b, 30b, 30d capoverso 7, 32a^{bis}, 35i, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- i requisiti per l'immissione sul mercato degli imballaggi;
- la ripresa degli imballaggi e il loro smaltimento;
- il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi in vetro.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- imballaggi e componenti di imballaggi*: prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all'uso, alla fornitura o alla presentazione di merci;
- imballaggi riutilizzabili*: imballaggi previsti per essere utilizzati nuovamente;
- imballaggi non riutilizzabili*: imballaggi previsti per un singolo utilizzo;
- imballaggi per bevande*: imballaggi per alimenti liquidi destinati a essere bevuti;

¹ RS 814.01

² RS 946.51

- e. *cartoni per bevande*: imballaggi per bevande costituiti principalmente da cartone, piccole quantità di plastica e, talvolta, alluminio;
- f. *imballaggi in plastica*: tutti gli imballaggi costituiti da uno o più polimeri di plastica, a eccezione degli imballaggi per bevande in polietilene tereftalato (PET);
- g. *imballaggi di servizio*: imballaggi progettati per essere utilizzati nel punto vendita, purché svolgano una funzione di imballaggio;
- h. *valorizzazione materiale*: fabbricazione di nuovi imballaggi o di altri prodotti a partire da imballaggi usati (riciclaggio);
- i. *materiali riciclati*: materiali ottenuti mediante processi di riciclaggio e che possono sostituire le materie prime primarie;
- j. *quota di riciclaggio*: percentuale di imballaggi riciclati durante un anno civile in rapporto al peso totale degli imballaggi del materiale impiegato consegnati per l'utilizzo in Svizzera;
- k. *residui di trattamento*: materiali provenienti dal trattamento di rifiuti raccolti separatamente che non possono essere sottoposti a valorizzazione materiale;
- l. *consumatori*: persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nella loro attività commerciale, industriale o professionale;
- m. *utenti finali*: consumatori nonché tutte le persone fisiche o giuridiche con domicilio o stabile organizzazione in Svizzera, che utilizzano un prodotto nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e non lo reimmettono sul mercato nella forma in cui è stato loro fornito;
- n. *fabbricanti*: persone fisiche o giuridiche che fabbricano prodotti e componenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale;
- o. *commercianti*: persone fisiche o giuridiche che acquistano in Svizzera prodotti e componenti e li forniscono a titolo commerciale;
- p. *stato della tecnica*: l'attuale stato di avanzamento di processi, installazioni e modalità di esercizio che:
 - 1. è stato sperimentato con successo su impianti o attività comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e che
 - 2. un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.

Art. 3 Requisiti generali per gli imballaggi

Se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, i commercianti e i fabbricanti che consegnano imballaggi che contengono merci si assicurano che:

- a. siano limitati al minimo indispensabile in termini di volume e massa per garantire il livello di sicurezza e igiene necessario della merce imballata;
- b. al momento della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non comportino difficoltà tecniche rilevanti o costi supplementari notevoli; e
- c. contengano la percentuale più elevata possibile di materiali riciclati.

Sezione 2: Cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili

Art. 4 Obbligo sussidiario di ripresa di cartoni per bevande e di imballaggi in plastica non riutilizzabili

¹ I commercianti e i fabbricanti che consegnano agli utenti finali cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili che contengono merci e che non assicurano lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati attraverso l'adesione a un'organizzazione settoriale privata o mediante contributi finanziari a tale organizzazione, sono tenuti a:

- a. riprendere tali imballaggi presso tutti i punti vendita durante l'intero orario d'apertura;
- b. sottoporre tali imballaggi a valorizzazione materiale, qualora ciò sia tecnicamente possibile; e
- c. indicare in modo chiaro e visibile presso i punti vendita che tali imballaggi vengono ripresi.

² Se un'organizzazione settoriale privata si assume i compiti di cui al capoverso 1, questa è responsabile del rispetto degli obblighi di cui alle lettere a-c.

³ Qualora la ripresa non avvenga a titolo gratuito, il prezzo deve essere fissato in modo da coprire i costi di smaltimento. Il prezzo non deve essere definito a scopo di lucro.

⁴ Sono fatte salve le misure particolari del DATEC di cui all'articolo 6.

Art. 5 Requisiti per lo smaltimento dei cartoni per bevande e degli imballaggi in plastica non riutilizzabili

¹ I commercianti e i fabbricanti assoggettati all'obbligo di ripresa di cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili nonché le organizzazioni settoriali private da questi incaricate devono:

- a. indennizzare a copertura dei costi tutti gli attori coinvolti nella catena di smaltimento per le prestazioni rese;
- b. assicurare che i costi di smaltimento siano coperti da contributi conformi al principio di causalità, che devono essere vincolati allo scopo e utilizzati soltanto a copertura dei suddetti costi di smaltimento;
- c. assicurare che la percentuale di imballaggi per bevande in PET non superi il 2 per cento dell'intera massa raccolta;

- d. adottare sempre misure volte ad aumentare la quota di raccolta nonché la qualità e la purezza del materiale raccolto;
- e. sottoporre gli imballaggi e i residui di trattamento non riciclabili in via prioritaria a valorizzazione materiale ed energetica e, in seguito, alla sola valorizzazione energetica.

² Gli assoggettati all'obbligo di ripresa di cui al capoverso 1 pubblicano ogni anno un rapporto in cui illustrano in modo chiaro e tracciabile l'adempimento delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e. Il rapporto deve essere presentato all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Art. 6 Misure in caso di quote di riciclaggio insufficienti di cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili

¹ La quota di riciclaggio dei cartoni per bevande soggetti all'obbligo di ripresa deve ammontare almeno al 70 per cento, quella degli imballaggi in plastica non riutilizzabili almeno al 55 per cento.

² In caso di mancato raggiungimento delle quote di riciclaggio dei cartoni per bevande e degli imballaggi in plastica non riutilizzabili soggetti all'obbligo di ripresa di cui al capoverso 1, il DATEC sottopone al Consiglio federale come misura l'obbligo per i fabbricanti di prelevare una tassa di smaltimento anticipata su suddetti imballaggi.

³ In caso di mancato raggiungimento delle quote di riciclaggio anche con le misure di cui al capoverso 2, il DATEC può obbligare i commercianti e i fabbricanti a:

- a. prelevare un deposito minimo sui cartoni per bevande e sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili soggetti all'obbligo di ripresa;
- b. riprendere tali imballaggi contro rimborso del deposito; e
- c. conferire al riciclaggio a proprie spese gli imballaggi ripresi.

⁴ Il DATEC può limitare l'obbligo di prelevare un deposito di cui al capoverso 3 agli imballaggi che costituiscono la causa principale dell'insufficienza della quota di riciclaggio. Può stabilire deroghe all'obbligo di prelevare un deposito se il riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo.

Sezione 3:

Tassa di smaltimento anticipata per imballaggi in vetro

Art. 7 Obbligo della tassa

¹ I fabbricanti che consegnano imballaggi in vetro vuoti destinati all'impiego in Svizzera o che importano tali imballaggi sono tenuti a versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un'organizzazione incaricata dall'UFAM (organizzazione).

² L'obbligo della tassa si applica anche ai fabbricanti che consegnano o importano imballaggi in vetro pieni.

³ Non devono versare alcuna tassa:

- a. i fabbricanti che consegnano o importano imballaggi con un volume di riempimento inferiore a 0,02 l;
- b. i fabbricanti che consegnano o importano meno di 500 imballaggi per semestre civile;
- c. i fabbricanti che consegnano o importano imballaggi vuoti o pieni non destinati a essere impiegati per prodotti alimentari o cosmetici.

Art. 8 Ammontare della tassa

¹ Per ogni imballaggio la tassa ammonta a un minimo di un centesimo e a un massimo di 10 centesimi.

² Il DATEC fissa l'ammontare della tassa in base ai costi presunti delle attività di cui all'articolo 10, consultando preventivamente le cerchie interessate.

³ L'organizzazione deve informare opportunamente i consumatori sull'ammontare della tassa.

Art. 9 Obbligo di informare e scadenza

¹ Gli assoggettati all'obbligo della tassa devono comunicare all'organizzazione entro 30 giorni dalla scadenza di un semestre civile il numero di imballaggi in vetro soggetti alla tassa che hanno consegnato o importato durante tale periodo. Essi suddividono i dati conformemente alle prescrizioni dell'organizzazione e secondo l'ammontare della tassa.

² La tassa sugli imballaggi consegnati o importati durante un semestre civile è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del semestre. In caso di pagamento ritardato, viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l'organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

³ Se l'organizzazione affida il prelievo della tassa all'importazione all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione sulle dogane.

Art. 10 Impiego della tassa

L'organizzazione deve impiegare la tassa per le attività seguenti:

- a. la raccolta e il trasporto del vetro usato;
- b. la pulizia e la selezione degli imballaggi in vetro intatti;
- c. la pulizia e il condizionamento delle schegge di vetro per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti;
- d. le attività di informazione, in particolare mirata a promuovere il riutilizzo e la valorizzazione materiale degli imballaggi in vetro; per tali attività può essere impiegato al massimo il 10 per cento dei proventi totali annui della tassa;
- e. il rimborso delle tasse (art. 12);

- f. le proprie attività svolte nell'ambito del mandato dell'UFAM;
- g. il finanziamento degli oneri dell'UFAM derivanti dall'adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 11 Finanziamenti a terzi

¹ Chi rivendica finanziamenti da parte dell'organizzazione per le attività di cui all'articolo 10 deve inoltrare a quest'ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno seguente, una domanda motivata. L'organizzazione può stabilire i dati che devono figurare nella domanda.

² L'organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto nella misura in cui questi effettuano le attività in modo economico e appropriato. A tale scopo può condurre accertamenti.

³ L'organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui all'articolo 10 lettere a–d sulla base dei mezzi a disposizione. In questo contesto, tiene conto in particolare della quantità e della qualità del vetro usato nonché dell'inquinamento ambientale causato da tali attività.

Art. 12 Rimborso

¹ Chi esporta imballaggi sui quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa sulla base di una domanda motivata.

² Se il rimborso cui ha diritto è inferiore a 25 franchi, questo non viene pagato.

³ Le domande di rimborso possono essere inoltrate all'organizzazione per ogni semestre civile, ma devono essere presentate al più tardi entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Art. 13 Organizzazione

¹ L'UFAM affida a un'organizzazione privata idonea la riscossione, l'amministrazione e l'impiego della tassa. L'organizzazione non deve avere interessi economici legati alla fabbricazione, all'importazione, all'esportazione, alla consegna o allo smaltimento di imballaggi.

² L'UFAM stipula di volta in volta un contratto con l'organizzazione per un periodo massimo di cinque anni. Il contratto stabilisce in particolare la quota della tassa che l'organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività, nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

³ L'organizzazione deve eseguire controlli interni dell'organo di gestione e affidare la verifica dei risultati interni di tali controlli nonché la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall'UFAM, ai quali deve fornire tutte le informazioni necessarie e garantire la consultazione degli atti.

⁴ L'organizzazione può concordare il prelievo della tassa all'importazione con l'UDSC. A tale riguardo, l'UDSC può impegnarsi a comunicare all'organizzazione i dati contenuti nelle dichiarazioni doganali nonché altre constatazioni relative all'importazione o all'esportazione di imballaggi per bevande.

⁵ L'organizzazione tutela contro terzi il segreto d'affari degli assoggettati all'obbligo della tassa.

Art. 14 Vigilanza sull'organizzazione

¹ L'UFAM vigila sull'organizzazione, alla quale può impartire istruzioni, in particolare per quanto riguarda l'impiego della tassa.

² L'organizzazione deve fornire all'UFAM tutte le informazioni necessarie nonché garantirgli la consultazione degli atti.

³ Essa deve inoltrare all'UFAM entro il 31 maggio di ogni anno un rapporto sulle attività svolte l'anno precedente. Tale rapporto deve contenere in particolare:

- a. il conto d'esercizio;
- b. il rapporto di revisione;
- c. il numero di imballaggi in vetro soggetti alla tassa notificato all'organizzazione l'anno precedente, distinguendo in base all'ammontare della tassa;
- d. un rendiconto dell'impiego dei proventi della tassa, con indicazione dell'importo, dello scopo e del beneficiario.

⁴ L'UFAM pubblica il rapporto, fatti salvi i dati che sottostanno al segreto d'affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.

Art. 15 Procedura

Sulle domande di rimborso della tassa (art. 12) e sui finanziamenti a terzi (art. 11), l'organizzazione statuisce mediante decisione formale.

Sezione 4: Imballaggi per bevande

Art. 16 Contrassegno

I commercianti e i fabbricanti che consegnano bevande agli utenti finali sono tenuti a:

- a. contrassegnare come tali gli imballaggi riutilizzabili; ciò non si applica agli esercizi nel settore della ristorazione;
- b. indicare sugli imballaggi per bevande soggetti a deposito l'ammontare del deposito prelevato;

Art. 17 Obbligo di prelevare un deposito sugli imballaggi per bevande riutilizzabili

¹ I commercianti e i fabbricanti che consegnano bevande in imballaggi riutilizzabili agli utenti finali sono tenuti a prelevare un deposito. Sono tenuti a riprendere contro rimborso del deposito gli imballaggi riutilizzabili che figurano nel loro assortimento.

² Per tutti gli imballaggi per bevande riutilizzabili il deposito ammonta ad almeno 30 centesimi.

³ Non sottostanno agli obblighi di cui al capoverso 1:

- a. i titolari di esercizi della ristorazione che assicurano la raccolta degli imballaggi riutilizzabili;
- b. i commercianti e i fabbricanti che, in caso di fornitura a domicilio, fatturano ai consumatori un importo pari all'ammontare del deposito per gli imballaggi per bevande riutilizzabili non restituiti.

⁴ L'UFAM può esonerare i commercianti e i fabbricanti che aderiscono a un'organizzazione settoriale privata dagli obblighi di cui al capoverso 1 dietro richiesta di tale organizzazione se:

- a. l'organizzazione settoriale persegue la raccolta, la pulizia e il riutilizzo di imballaggi per bevande riutilizzabili standardizzati;
- b. all'organizzazione settoriale aderiscono almeno 10 commercianti o fabbricanti di bevande in imballaggi riutilizzabili;
- c. l'organizzazione settoriale dispone di un elenco dei membri pubblicamente consultabile e regolarmente aggiornato;
- d. l'organizzazione settoriale presenta all'UFAM entro il 31 marzo di ogni anno un piano per il finanziamento, lo sviluppo e l'informazione dei consumatori, nonché le statistiche dell'anno precedente; e
- e. l'organizzazione settoriale, entro i primi tre anni della sua esistenza, dimostra di raggiungere una quota di recupero pari ad almeno il 60 per cento degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dai propri membri e ad almeno l'80 per cento dopo cinque anni.

Art. 18 Obbligo sussidiario di ripresa di imballaggi non riutilizzabili in PET e in metallo

¹ I commercianti e i fabbricanti che consegnano agli utenti finali bevande in imballaggi non riutilizzabili in PET o in metallo e che non assicurano lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati attraverso l'adesione a un'organizzazione settoriale privata o mediante contributi finanziari a tale organizzazione sono tenuti a:

- a. riprendere tali imballaggi non riutilizzabili presso tutti i punti vendita e durante l'intero orario d'apertura;
- b. conferirli al riciclaggio a proprie spese; e
- c. indicare in modo chiaro e visibile presso i punti vendita che li riprendono.

² Se un'organizzazione settoriale privata si assume i compiti di cui al capoverso 1, questa è responsabile del rispetto degli obblighi di cui alle lettere a–c.

³ Sono fatte salve le misure particolari del DATEC di cui all'articolo 19.

Art. 19 Misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente

¹ La quota di riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro, in PET e in alluminio deve raggiungere almeno il 75 per cento per ciascun tipo di materiale.

² In caso di mancato raggiungimento della quota di riciclaggio, il DATEC può obbligare commercianti e fabbricanti:

- a. prelevare un deposito minimo sugli imballaggi non riutilizzabili fabbricati nei materiali in questione;
- b. riprendere tali imballaggi contro rimborso del deposito; e
- c. conferire al riciclaggio, a proprie spese, gli imballaggi ripresi.

³ Il DATEC può limitare l'obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Può stabilire deroghe all'obbligo di prelevare un deposito se il riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo.

⁴ Se in un anno i fabbricanti consegnano oltre 100 t di imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili e fabbricati in un materiale diverso da vetro, PET o alluminio, il DATEC può fissare una quota minima di riciclaggio e ordinare le misure di cui al capoverso 2 anche per questo materiale.

Sezione 5: Obblighi di informare

Art. 20 Obbligo di informare relativo agli imballaggi per bevande

I fabbricanti di bevande devono comunicare all'UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e secondo le specificazioni da esso richieste:

- a. il volume di bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera l'anno precedente, distinguendo tra imballaggi riutilizzabili e non riutilizzabili, nonché secondo i materiali di imballaggio e i tipi di bevande;
- b. il peso degli imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili (compresi i cartoni per bevande) utilizzati l'anno precedente per le bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali di imballaggio e i tipi di bevande.

Art. 21 Obbligo di informare relativo ad altri imballaggi non riutilizzabili

¹ I fabbricanti di prodotti contenuti in imballaggi non riutilizzabili devono comunicare all'UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e secondo le specificazioni da esso richieste:

- a. il peso degli imballaggi utilizzati l'anno precedente per le merci prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali di imballaggio;
- b. gli imballaggi in plastica elencati in base ai vari polimeri, in particolare PET, PE, PP, PS, PVC.

² I fabbricanti di imballaggi di servizio vuoti non riutilizzabili devono comunicare all'UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e conformemente alle prescrizioni da esso richieste:

- a. il peso degli imballaggi utilizzati l'anno precedente per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali;

- b. gli imballaggi in plastica, distinguendo in base ai vari polimeri, in particolare PET, PE, PP, PS, PVC.

³ Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano esclusivamente alle imprese non assoggettate all'obbligo della tassa secondo l'articolo 7 e la cui somma dei salari dichiarata all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o il cui fatturato supera il valore soglia di un milione di franchi per due esercizi consecutivi.

⁴ Per consentire l'adempimento dell'obbligo di informare, l'UFAM mette a disposizione appositi modelli digitali.

⁵ L'UFAM può pubblicare annualmente, in forma aggregata, le quantità di materiali di imballaggio utilizzate.

Art. 22 Ripresa e riciclaggio

¹ I commercianti e i fabbricanti assoggettati all'obbligo di ripresa di imballaggi non riutilizzabili (art. 4 cpv. 1, art. 6 cpv. 2, art. 18 cpv. 1, art. 19 cpv. 2) devono comunicare all'UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno, il peso degli imballaggi ripresi e riciclati l'anno precedente. I dati devono essere suddivisi secondo i materiali di imballaggio.

² Chi ricicla imballaggi non riutilizzabili soggetti all'obbligo di ripresa a titolo professionale oppure li importa o li esporta per riciclarli, deve comunicare all'UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, l'azienda di riciclaggio e il tipo di riciclaggio relativi all'anno precedente. Le materie plastiche devono essere distinte almeno in base ai polimeri PET, PE, PP, PS, PVC.

Art. 23 Comunicazione di informazioni a servizi di notifica privati

¹ Gli assoggettati all'obbligo di informare possono comunicare i dati di cui agli articoli 20–22 a servizi di notifica privati anche entro la fine di febbraio. In questo caso devono provvedere affinché tali servizi di notifica riassumano i dati e li comunichino all'UFAM entro la fine di aprile.

² L'UFAM è autorizzato a prendere visione di tutte le singole notifiche.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, nella misura in cui essa non sia affidata a un'autorità federale.

Art. 25 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 5 luglio 2000³ sugli imballaggi per bevande è abrogata.

³ RU 2000 1949; RU 2006 4705; RU 2007 4477; RU 2021 589; RU 2021 633

Art. 26 Disposizione transitoria

¹ Fino all'entrata in vigore dell'articolo 4 il 1° gennaio 2028, i commercianti e i fabbricanti che immettono in commercio cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili che contengono merci possono riprendere a titolo volontario tali imballaggi provenienti dai rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a numeri 1–3 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015⁴ sui rifiuti se:

- a. sottopongono tali imballaggi, se tecnicamente possibile, a valorizzazione materiale;
- b. informano regolarmente l'UFAM e le autorità cantonali e comunali interessate circa la propria attività; e
- c. indicano in modo visibile presso i punti vendita che tali imballaggi vengono ripresi.

Art. 27 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

² L'articolo 4 entra in vigore il 1° gennaio 2028.

³ L'articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2029.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi